

## **DISEGNI DI LEGGE**

**Testo Unificato A.S.793, A.S 236, A.S.1141**

*“Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”*

*In esame presso le Commissioni riunite*

*7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e*

*10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)*

**Memoria della**

**Federazione Italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie**

*Roma, 28-I-2025*

La presente memoria è resa su richiesta delle Commissioni riunite 7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) che procedono ad audizione informale delle organizzazioni maggiormente rappresentative del mondo delle persone con disabilità e loro familiari nell'ambito dell'esame del Testo Unificato A.S.793, A.S.236, A.S.1141 "Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità".

Il presente documento è frutto di un lavoro di condivisione interno alla intera rete associativa della FISH – Federazione Italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie

### Premessa

L'articolo 24 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità affermando il diritto delle stesse a ricevere un'educazione effettiva e completa, su un piano di uguaglianza rispetto alle altre persone.

Tale articolo, infatti, afferma che: *“Gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati: (a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana; (b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità; (c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera. 2. Nell'attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che: (a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall'istruzione secondaria; (b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono, ad un'istruzione primaria, di qualità e libera ed all'istruzione secondaria; (c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno; 24(d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione; (e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione. 3. Gli Stati Parti offrono alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati Parti adottano misure adeguate, in particolare al fine di: (a) agevolare l'apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, delle capacità di orientamento e di mobilità ed agevolare il sostegno tra pari ed attraverso un mentore; (b) agevolare l'apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei sordi; (c) garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e*

*la socializzazione. 4. Allo scopo di facilitare l'esercizio di tale diritto, gli Stati Parti adottano misure adeguate nell'impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nella lingua dei segni o nel Braille e per formare i dirigenti ed il personale che lavora a tutti i livelli del sistema educativo. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della disabilità e l'utilizzo di appropriate modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, e di tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità. 5. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere accesso all'istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti ed all'apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati Parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilità un accomodamento ragionevole.*

Quanto sopra richiamato passa anche attraverso le figure professionali degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, figure essenziali all'interno del sistema educativo nazionale.

Nonostante ciò, occorre evidenziare che l'attuale sistema non garantisce la prestazione di un servizio con eguali standard qualitativi e quantitativi uniformemente su tutto il territorio nazionale, nonché una continuità nella prestazione essendo questa ultima condizionata in gran parte dalle risorse degli enti locali.

Ciò causa un notevole danno in capo agli studenti e studentesse che necessitano di tale tipo di assistenza che di fatto vengono "privati/e" di un servizio e del loro diritto all'effettiva partecipazione al sistema educativo, nonché ai loro familiari

C'è poi tutto l'aspetto relativo al fatto che, tanto i comuni per la scuola dell'obbligo, tanto le province e le regioni per le scuole superiori, tendono a non garantire le ore richieste dalle istituzioni scolastiche come definite nel PEI, riducendole arbitrariamente a fonte di asserite difficoltà di bilancio.

È di tutta evidenza, infine, che in un siffatto sistema tale importante figura viene sminuita, se non peggio mortificata, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista economico.

Concludendo, si può senz'altro affermare, senza alcun tema di smentita, che tutti questi fattori vanno a creare una situazione in cui l'assistenza alla autonomia e comunicazione degli studenti e delle studentesse con disabilità, pur formalmente riconosciuta, non è affatto garantita dal punto di vista sostanziale e quali quantitativo.

*Proposte emendative Fish Ets*

Testo unificato a.s.793, a.s.236, a.s.1141	Modifiche proposte	Motivazione
<p>Art. 1 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è sostituito dai seguenti: «4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituita la figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.</p> <p>L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un professionista socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione, di supporto all'acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi, tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità. I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono la declaratoria</p>	<p>Art. 1 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è sostituito dai seguenti: «4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituita la figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, <b>nonché in riferimento all'attuazione di quanto previsto all'art. 117, comma due, lettera m della stessa Costituzione.</b></p> <p>L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è <b>una figura professionale che svolge la sua attività principalmente nel campo socio-educativo a supporto delle persone con disabilità, con il compito di facilitarne l'autonomia, aiutandole a sviluppare competenze comunicative e relazionali e migliorarne gli aspetti comportamentali, nonché di supportarle nello svolgimento di attività quotidiane al fine di</b></p>	<p>1. La <i>ratio</i> di tale emendamento va rintracciata nell'esigenza di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che la norma in esame non richiama, citando solo il comma 3 dell'articolo 117.</p> <p>2. Tale emendamento si basa sui lavori svolti negli anni passati dall'apposita Commissione Ministeriale e si propone di chiarire il ruolo e definire i compiti dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, in risposta alla necessità di garantire un supporto qualificato e mirato, nel rispetto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità e dei diritti sanciti dalle normative vigenti. L'introduzione di aree di specializzazione, in particolare, risponde all'esigenza di garantire una</p>

<p>dei profili professionali dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, il trattamento economico e ogni istituto contrattuale.</p>	<p>promuoverne la maggiore autonomia e una vita il più possibile indipendente ed inclusiva. Tali funzioni, in ambito scolastico, sono svolte in stretta interazione con le altre figure che a vario titolo interagiscono con la persona con disabilità in attuazione di quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato di cui all' articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono rivolte alla bambina e al bambino, all'alunna e all'alunno, alla studentessa e allo studente nei cui confronti lo stesso è chiamato ad operare, ed includono, a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promozione dell'autonomia</li> <li>- Supporto nella comunicazione</li> <li>- Interventi educativi in collaborazione con educatori ed altri professionisti</li> <li>- Supporto emotivo e sociale</li> <li>- Formazione e sensibilizzazione rivolta a familiari e caregiver</li> <li>- mediazione e assistenza alla comunicazione</li> <li>- supporto all'acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi,</li> </ul>	<p>efficace personalizzazione degli interventi, assicurando un'assistenza calibrata sulle necessità di ciascun bambino/a, alunno/a, studente/ssa con disabilità, richiamando la necessaria collaborazione fra tutte le figure che, ciascuna nel proprio ruolo, sono coinvolte nel percorso per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).</p>
--	--	---

	<p>tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità.</p> <p>Le aree di specializzazione di tale figura sono riferite alle seguenti condizioni di disabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- disabilità visiva</li> <li>- sordi oralisti</li> <li>- disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo</li> </ul> <p>Resta ferma la disciplina inerente alle figure di interpreti LIS e LIST così come già disciplinati all'articolo 34 ter del decreto-legge 41 del 21 marzo 2021 e dall'articolo 2 del decreto del Ministro per le disabilità del 10 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.81 del 6 aprile 2022.</p>	
<p>4-bis. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno conseguito il diploma di laurea L-19.</p>	<p>4-bis. <b>In ambito scolastico</b>, la professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che ai sensi dell'articolo 1, commi 594, 595, 597,598 e 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché dell'articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55), sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario, nonché da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in interprete LIS e LIST di cui all'articolo 2 del decreto del</p>	<p>3. Tale emendamento identifica prioritariamente, tra i soggetti che possono esercitare la professione di assistente all'autonomia e comunicazione in ambito scolastico, coloro che sono in possesso di una più elevata qualifica rispetto a quelle indicate ai successivi commi, ossia gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori professionali socio-sanitari. Viene, altresì, eliminato il riferimento al comma 596 per la parte che riguarda esclusivamente una formazione sanitaria, che è inconferente rispetto alle finalità dell'attività</p>

	<p>Ministro per le disabilità del 10 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2022.</p>	<p>professionale degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, nonché il riferimento al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 che regola il profilo professionale degli OS, operatori socio-sanitari le cui funzioni, stando allo stesso decreto, sono totalmente avulse da quelle della comunicazione con persone con diverse condizioni di disabilità.</p>
<p>4-ter. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è, altresì, esercitata da:</p> <p>a) coloro che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché dell'articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55, e fermo restando il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario</p> <p>b) coloro che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno svolto, per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, funzioni di</p>	<p>4-ter. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 può essere, altresì, esercitata da:</p> <p>a) <b>le figure che risultino in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché di un attestato relativo al superamento di un corso di perfezionamento e aggiornamento professionale biennale di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b della Legge 19 novembre 1990, n. 34 con riferimento alle aree di specializzazione individuate dal comma 4.</b></p> <p>b) coloro che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno svolto, per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le</p>	<p>4. L'emendamento è motivato dalla necessità di riconoscere la possibilità di accesso alla professione anche per coloro che sono in possesso del diploma della scuola secondaria di secondo grado, purché abbiano frequentato uno specifico corso di perfezionamento biennale universitario. L'articolo 13, comma 3 della legge 104 del 92 fa espresso riferimento agli assistenti per l'autonomia anche per le persone con disabilità fisiche; pertanto, è necessario che ciascuno dei tre corsi formativi preveda elementi teorici e tirocinio pratico anche per tali studenti, acquisiti da tutti gli assistenti dei tre per formativi</p>

<p>assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado</p>	<p>istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.</p>	
<p>4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti l'ambito di attività dei profili professionali e le relative funzioni caratterizzanti, nonché la formazione professionale di <u>ciascun profilo</u> e il relativo ordinamento didattico»;</p>	<p>4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti l'ambito di attività dei profili professionali e le relative funzioni caratterizzanti, nonché la formazione professionale di <u>ciascun profilo</u> e il relativo ordinamento didattico».</p> <p><b>I contratti collettivi nazionali di lavoro integrano la declaratoria dei profili professionali dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione con eventuali ulteriori specifiche e contenuti professionali e ne fissano il relativo inquadramento e trattamento economico per le diversi livelli di inquadramento previsti ai commi precedenti.</b></p> <p><b>Nello svolgimento dei corsi biennali di cui al precedente comma 4, le università si avvalgono dell'apporto e delle competenze degli enti di Terzo Settore con particolare</b></p>	<p>5. L'emendamento proposto si basa sull'esigenza di integrare e qualificare ulteriormente il profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, garantendo che i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) definiscano in modo chiaro e dettagliato le competenze richieste, i contenuti professionali e il trattamento economico della figura, rafforzando la coerenza tra le responsabilità assegnate agli assistenti e il riconoscimento economico e contrattuale loro spettante, assicurando una struttura uniforme e proporzionata ai diversi livelli di inquadramento.</p> <p>Inoltre, l'emendamento sottolinea la necessità che il sistema formativo, nel rispetto della vigente normativa nonché delle previsioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, valorizzi il contributo degli enti del Terzo Settore in possesso di competenze</p>

	<p>riferimento alle Federazioni e alle associazioni di persone con disabilità e familiari. Tali enti, tramite specifici accordi, protocolli e convenzioni stipulati ai sensi del d.lgs. 117/2017 nonché ai sensi dell'articolo 13 comma 1 lettera b) della legge 104 del 1992, e, ove possibile, con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, potranno fornire propri esperti con comprovata competenza sulla formazione delle figure professionali operanti nel contesto scolastico anche con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tiflogica e sistema braille</li> <li>- lettura labiale e didattica ai sordi oralisti</li> <li>- comunicazione aumentativa alternativa – CAA</li> <li>- linguaggio easy to read</li> <li>- metodo ABA, in ambito educativo</li> </ul>	<p>specifiche, visto che è indispensabile garantire che i professionisti siano dotati di strumenti adeguati, basati su best practice, metodologie e strategie riconosciute e consolidate, per affrontare la complessità delle diverse disabilità presenti nel contesto scolastico.</p>
	<p>4-quinquies. Con decreto del Ministero dell'Università e dell'Istruzione e del Merito, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i programmi di insegnamento dei corsi di cui al comma 4-ter, comprendenti lezioni teoriche e tirocinio diretto ed indiretto nelle metodologie indicate al</p>	<p>Tale emendamento propone di affidare a dei successivi decreti ministeriali la definizione chiara e dettagliata dei programmi di insegnamento per i corsi destinati alla formazione degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, con lezioni teoriche ed esperienze pratiche di tirocinio, per favorire l'acquisizione di competenze operative sul</p>

	<p>comma 4-quater, lettera b), e l'apprendimento dell'uso e dell'insegnamento dell'utilizzo delle tecnologie assistive. Ciascuno dei tre corsi deve prevedere anche la formazione per gli studenti con disabilità neuromotoria.</p>	<p>campo nonché sulle tecnologie. Un ulteriore elemento qualificante è l'obbligo di includere nei programmi di ciascun corso una specifica formazione dedicata agli studenti con disabilità neuromotoria, considerato che l'articolo 13, comma 3 della legge n. 104/1992 fa espresso riferimento agli assistenti per l'autonomia anche per le persone con disabilità fisiche; pertanto, è necessario che ciascuno dei tre corsi formativi preveda elementi teorici e tirocinio pratico anche per tali studenti, acquisiti da tutti gli assistenti dei tre percorsi formativi.</p>
<p>b) al comma 5-bis, le parole: «di cui alle lettere a), b), c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere b) e c)» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico più favorevole previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro</p>	<p>b) al comma 5-bis, le parole: «di cui alle lettere a), b), c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere b) e c)» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza riconoscono ai lavoratori coinvolti l'inquadramento e il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato anche con riferimento a quanto</p>	<p>6. L'emendamento proposto si basa sull'esigenza di garantire che i Contratti Collettivi di Lavoro definiscano la collocazione contrattuale dei lavoratori coinvolti fornendo una classificazione professionale con mansioni e ai livelli di responsabilità, rendendo il relativo trattamento economico coerente con il ruolo e le competenze richieste. 7. L'emendamento proposto identifica il riferimento al CCN come delineato dal comma 4-quater.</p>

<p>di cui al comma 4 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;</p>	<p><b>indicato al comma 4-quater</b> del presente articolo, ai sensi dell'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;</p>	
	<p><b>c) Nell'articolo 3 comma 5 legge 66/2017 sopprimere le parole "nei limiti delle risorse disponibili".</b></p>	<p>9. Questa abrogazione è richiesta a seguito della sentenza del Consiglio di Stato numero 9323 del 20 novembre 2024, che ha riaffermato il diritto incompressibile alle prestazioni degli enti locali indipendentemente dai vincoli di bilancio, fondandosi su ripetuta giurisprudenza della Corte costituzionale.</p>
<p>c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. In sede di prima applicazione, al fine di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, le regioni e gli enti locali possono procedere ad assumere con contratto subordinato a tempo indeterminato e, a tal fine, possono indire un'apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Alla procedura concorsuale di cui al primo periodo, sono ammessi a partecipare coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della</p>	<p><b>d)</b> dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. In sede di prima applicazione, al fine di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, le regioni e gli enti locali possono procedere ad assumere con contratto subordinato a tempo indeterminato e, a tal fine, possono indire un'apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Alla procedura concorsuale di cui al primo periodo, sono ammessi a partecipare coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno</p>	<p>10. La norma transitoria, così come originariamente formulata, nega qualunque formazione teorica e pratica di comunicazione per le diverse tipologie di disabilità. Con tale emendamento, pertanto, si punta a garantire una piena dignità professionale all'attività della figura professionale dell'assistente all'autonomia e comunicazione nonché il possesso di una adeguata formazione con riferimento ai titoli necessari ad accedere alle assunzioni presso le regioni e gli enti locali. Si ritiene opportuno, altresì, esonerare questo personale dal tirocinio diretto, poiché ha già svolto questa attività per almeno</p>

<p>domanda di partecipazione, hanno svolto, a qualsiasi titolo, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le regioni e gli enti locali che procedono all'assunzione o presso le società di cui al comma 5-bis e che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.»</p>	<p>svolto, a qualsiasi titolo, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le regioni e gli enti locali che procedono all'assunzione o presso le società di cui al comma 5-bis e che sono in possesso del diploma di <b>liceo pedagogico o di diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché di un diploma acquisito a seguito della partecipazione ad un corso di perfezionamento e aggiornamento professionale biennale di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b della Legge 19 novembre 1990, n. 341 con esonero dal tirocinio diretto.</b></p>	<p>due anni.</p>
--	---	------------------

**1. EMENDAMENTO ART.1, COMMA 1, LETTERA A (SOSTITUZIONE ART. 3, COMMA 4 DEL D.LGS. n. 66/2017)**

Dopo le parole “nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione” aggiungere “nonché in riferimento all'attuazione di quanto previsto all'art. 117, comma due, lettera m della stessa Costituzione”.

Relazione:

La ratio di tale emendamento va rintracciata nell'esigenza di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che la norma in esame non richiama, citando solo il comma 3 dell'articolo 117.

**2. EMENDAMENTO ART.1, COMMA 1, LETTERA A (SOSTITUZIONE ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. n. 66/2017)**

Dopo le parole “L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è” aggiungere il seguente: “*una figura professionale che svolge la sua attività principalmente nel campo socioeducativo a supporto*”

*delle persone con disabilità, con il compito di facilitarne l'autonomia, aiutandole a sviluppare competenze comunicative e relazionali e migliorarne gli aspetti comportamentali, nonché di supportarle nello svolgimento di attività quotidiane al fine di promuoverne la maggiore autonomia e una vita il più possibile indipendente ed inclusiva. Tali funzioni, in ambito scolastico, sono svolte in stretta interazione con le altre figure che a vario titolo interagiscono con la persona con disabilità in attuazione di quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato, sono rivolte alla bambina e al bambino, all'alunna e all'alunno, alla studentessa e allo studente nei cui confronti lo stesso è chiamato ad operare, ed includono, a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti:*

- *Promozione dell'autonomia*
- *Supporto nella comunicazione*
- *Interventi educativi in collaborazione con educatori ed altri professionisti*
- *Supporto emotivo e sociale*
- *Formazione e sensibilizzazione rivolta a familiari e caregiver*
- *funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione*
- *supporto all'acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici*  
*e formativi, tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità*

*Le aree di specializzazione di tale figura sono riferite alle seguenti condizioni di disabilità:*

- *disabilità visiva*
- *sordi oralisti*
- *disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo*

*Resta ferma la disciplina inerente alle figure di interpreti LIS e LIST così come già disciplinati all'articolo 34 ter del decreto-legge 41 del 21 marzo 2021.*

#### Relazione:

Questo emendamento si basa sui lavori svolti negli anni passati dall'apposita Commissione Ministeriale e si propone di chiarire il ruolo e definire e i compiti dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, in risposta alla necessità di garantire un supporto qualificato e mirato, nel rispetto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità e dei diritti sanciti dalle normative vigenti. L'introduzione di aree di specializzazione, in particolare, risponde all'esigenza di garantire una efficace personalizzazione degli interventi, assicurando un'assistenza calibrata sulle necessità di ciascun bambino/a, alunno/a, studente/ssa con disabilità, richiamando la necessaria collaborazione fra tutte le figure che, ciascuna nel proprio ruolo, sono coinvolte nel percorso per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI),

### **3. EMENDAMENTO ART.1, COMMA 1, LETTERA A (ART. 3, COMMA 4-BIS, D.LGS. n. 66/2017)**

Si propone di modificare il comma 4-bis come segue: *“In ambito scolastico, la professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che ai sensi dell'articolo 1, commi 594, 595, 597,598 e 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché dell'articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55), sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario, nonché da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in*

*interprete LIS e LIST di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per le disabilità del 10 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2022.*

Relazione:

Tale emendamento identifica prioritariamente, tra i soggetti che possono esercitare la professione di assistente all'autonomia e comunicazione in ambito scolastico, coloro che sono in possesso di una più elevata qualifica rispetto a quelle indicate ai successivi commi, ossia gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori professionali socio-sanitari.

Viene, altresì, eliminato il riferimento al comma 596 per la parte che riguarda esclusivamente una formazione sanitaria, che è inconferente rispetto alle finalità dell'attività professionale degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, nonché il riferimento al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 che regola il profilo professionale degli OS, operatori socio-sanitari le cui funzioni, stando allo stesso decreto, sono totalmente avulse da quelle della comunicazione con persone con diverse condizioni di disabilità.

**4. EMENDAMENTO ART.1, COMMA 1, LETTERA A (ART. 3, COMMA 4-TER, LETT. A) D.LGS. n. 66/2017)**

*Dopo “la professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 può essere, altresì, esercitata da:” aggiungere “a) le figure che risultino in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché di un attestato relativo al superamento di un corso di perfezionamento e aggiornamento professionale biennale di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b della Legge 19 novembre 1990, n. 34”*

Relazione:

L'emendamento è motivato dalla necessità di riconoscere la possibilità di accesso alla professione anche per coloro che sono in possesso del diploma della scuola secondaria di secondo grado, purché abbiano frequentato uno specifico corso di perfezionamento biennale universitario.

**5. EMENDAMENTO ART.1, COMMA 1, LETTERA A (ART. 3, COMMA 4-QUATER, D.LGS. n. 66/2017)**

*Dopo “ordinamento didattico”, aggiungere “i contratti collettivi nazionali di lavoro integrano la declaratoria dei profili professionali dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione con eventuali ulteriori specifiche e contenuti professionali e ne fissano il relativo inquadramento e trattamento economico per le diversi livelli di inquadramento previsti ai commi precedenti.*

*Nello svolgimento dei corsi biennali di cui al precedente comma 4, le università si avvalgono dell'apporto e delle competenze degli enti di Terzo Settore con particolare riferimento alle Federazioni e alle associazioni di persone con disabilità e familiari.*

*Tali enti, tramite specifici accordi, protocolli e convenzioni stipulati ai sensi del d.lgs. 117/2017 nonché ai sensi dell'articolo 13 comma 1 lettera b) della legge 104 del 1992, potranno fornire propri esperti con comprovata competenza sulla formazione delle figure professionali operanti nel contesto scolastico anche con riferimento a:*

- *tiflografica e sistema braille*
- *lettura labiale e didattica ai sordi oralisti*
- *comunicazione aumentativa alternativa – CAA*
- *linguaggio easy to read*
- *metodo ABA, in ambito educativo”*

Relazione:

L'emendamento proposto si basa sull'esigenza di integrare e qualificare ulteriormente il profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, garantendo che i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) definiscano in modo chiaro e dettagliato le competenze richieste, i contenuti professionali e il trattamento economico della figura, rafforzando la coerenza tra le responsabilità assegnate agli assistenti e il riconoscimento economico e contrattuale loro spettante, assicurando una struttura uniforme e proporzionata ai diversi livelli di inquadramento.

Inoltre, l'emendamento sottolinea la necessità che il sistema formativo, nel rispetto della vigente normativa nonché delle previsioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, valorizzi il contributo degli enti del Terzo Settore in possesso di competenze specifiche, visto che è indispensabile garantire che i professionisti siano dotati di strumenti adeguati, basati su best practice, metodologie e strategie riconosciute e consolidate, per affrontare la complessità delle diverse disabilità presenti nel contesto scolastico

**6. EMENDAMENTO ART.1, COMMA 1, LETTERA A (ART. 3, COMMA 4-QUINQUIES, D.LGS. n. 66/2017)**

Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente: *“4-quinquies Con decreto del Ministero dell'Università e dell'Istruzione e del Merito, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i programmi di insegnamento dei corsi di cui al comma 4-ter, comprendenti oltre alle lezioni teoriche, anche il tirocinio diretto ed indiretto e l'apprendimento dell'uso e dell'insegnamento dell'utilizzo delle tecnologie assistive. Ciascuno dei tre corsi deve prevedere anche la formazione per gli studenti con disabilità neuromotoria”.*

Relazione:

Tale emendamento propone di affidare a dei successivi decreti ministeriali la definizione chiara e dettagliata dei programmi di insegnamento per i corsi destinati alla formazione degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, con lezioni teoriche ed esperienze pratiche di tirocinio, per favorire l'acquisizione di competenze operative sul campo nonché sulle tecnologie. Un ulteriore elemento qualificante è l'obbligo di includere nei programmi di ciascun corso una specifica formazione dedicata agli studenti con disabilità neuromotoria, considerato che l'articolo 13, comma 3 della legge n. 104/1992 fa espresso riferimento agli assistenti per l'autonomia anche per le persone con disabilità fisiche; pertanto, è necessario che ciascuno dei tre corsi formativi preveda elementi teorici e tirocinio pratico anche per tali studenti, acquisiti da tutti gli assistenti dei tre percorsi formativi.

**7. EMENDAMENTO ART.1, COMMA 1, LETTERA B (ART. 5-BIS, D.LGS. n. 66/2017)**

Dopo “*lavoratori coinvolti*” aggiungere “*l’inquadramento e il*”.

Relazione:

L'emendamento proposto si basa sull'esigenza di garantire che i Contratti Collettivi di Lavoro definiscano la collocazione contrattuale dei lavoratori coinvolti fornendo una classificazione professionale con mansioni e ai livelli di responsabilità, rendendo il relativo trattamento economico coerente con il ruolo e le competenze richieste.

**8. EMENDAMENTO ART.1, COMMA 1, LETTERA B (ART. 5-BIS, D.LGS. n. 66/2017)**

Dopo “*contratto collettivo nazionale di lavoro*” aggiungere “*applicato anche con riferimento a quanto indicato al comma 4-quater*”

Relazione:

L'emendamento proposto identifica il riferimento al CCN come delineato dal comma 4-quater.

**9. EMENDAMENTO ALL'ART.3 COMMA 5 LEGGE 66/2017**

Nell'articolo 3 comma 5 legge 66/2017 sopprimere le parole “*nei limiti delle risorse disponibili*”.

Relazione:

Questa abrogazione è richiesta a seguito della sentenza del Consiglio di Stato numero 9323 del 20 novembre 2024, che ha riaffermato il diritto incompressibile alle prestazioni degli enti locali indipendentemente dai vincoli di bilancio, fondandosi su ripetuta giurisprudenza della Corte costituzionale.

**10. EMENDAMENTO AL COMMA 6 BIS**

Sostituire le parole “*e che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado*” con “*con “e che sono in possesso del diploma di liceo pedagogico o di diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché di un diploma acquisito a seguito della partecipazione ad un corso di perfezionamento e aggiornamento professionale biennale di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b della Legge 19 novembre 1990, n. 341 con esonero dal tirocinio diretto.*”

Relazione:

La norma transitoria, così come originariamente formulata, nega qualunque formazione teorica e pratica di comunicazione per le diverse tipologie di disabilità. Con tale emendamento, pertanto, si punta a garantire una piena dignità professionale all'attività della figura professionale dell'assistente

all'autonomia e comunicazione nonché il possesso di una adeguata formazione con riferimento ai titoli necessari ad accedere alle assunzioni presso le regioni e gli enti locali. Si ritiene opportuno, altresì, esonerare questo personale dal tirocinio diretto, poiché ha già svolto questa attività per almeno due anni.